

CORSO AVANZATO CONSULENTI PAC

11 gennaio 2023

La Pac 2023-2027 dopo le scelte del Piano Strategico Pac

ANGELO FRASCARELLI
Università di Perugia

PROGRAMMA

- **La PAC 2023-2027:**
 - ✓ le tappe della Pac 2023-2027
 - ✓ il Piano Strategico per la Pac
- **Il pagamento di base: il ricalcolo dei titoli**
- **La BCAA 7 e 8; le deroghe per il 2023**
- **Gli ecoschemi**
- **Gli altri pagamenti: redistributivo, giovani, accoppiato**
- **La politica di sviluppo rurale**


LE TAPPE DELLA PAC POST 2020

- **2 Febbraio 2017:** consultazione pubblica sul futuro della Pac
- **7 Luglio 2017:** conferenza europea sul futuro della Pac
- **29 Novembre 2017:** “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”
- **1 giugno 2018:** proposte legislative per la Pac 2021-2027
- **1-8 aprile 2019:** votazione in COMAGRI del PE (non in plenaria)
- **23-26 maggio 2019:** elezioni di Parlamento europeo
- **21 ottobre 2020:** compromesso al Consiglio dei ministri agricoli
- **23 ottobre 2020:** approvazione al Parlamento europeo in plenaria.
- **nov 2020 - giu 2021:** triloghi
- **2 dicembre 2021:** approvazione dei regolamenti in sede UE
- **31 dicembre 2021:** presentazione dei Piani Strategici Pac (PSP)
- **2 dicembre 2022:** approvazione Pian Strategici Pac per l’Italia (PSP)
- **1° gennaio 2023:** entrata in vigore nuova Pac

LE TAPPE DELLA PAC 2023-2027

- **2 dicembre 2021:** approvazione dei regolamenti in sede UE
- **31 dicembre 2021:** presentazione dei Piani Strategici Pac (PSP)
- 31 marzo 2022: osservazioni della Commissione Ue al PSP italiano
- 16 novembre 2022: risposta alle osservazioni della Commissione ed invio PSP definitivo
- **2 dicembre 2022: approvazione del PSP Italia**
- **1° gennaio 2023:** entrata in vigore nuova Pac

DALLA PAC 2014-2022 ALLA PAC 2023-2027




GLI OBIETTIVI

PAC post 2020



OBIETTIVI




TRE REGOLAMENTI

- La **Pac 2023-2027** si articola in **tre regolamenti** (anziché gli attuali 4 regolamenti)

Regolamento	Argomento
Regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	Piani strategici della PAC
Regolamento (Ue) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	finanziamento, gestione e monitoraggio PAC
Regolamento (Ue) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	Modifiche all' OCM

I tre strumenti della Pac 2023/2027: Italia

STRUMENTI	IMPORTO (mln di €)		ITALIA
	2023-2027	annuo	(%)
Pagamenti diretti	18.142,5	3.628,5	49,5
Sostegno settoriale	2.088,0	417,6	5,7
Sviluppo rurale	16.397,7	3.279,5	44,8
TOTALE	36.628,2	7.325,6	100,00



I PIANI STRATEGICI PER LA PAC (PSP)

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PAC NEL NUOVO QUADRO 2023-2027

PIANO STRATEGICO PAC

**SOSTEGNO
SETTORIALE**

PAGAMENTI DIRETTI
(accoppiati e disaccoppiati)

**SVILUPPO
RURALE**

PSP 2023-2027

PSP_Italia_15112022.pdf
Pagina 1 di 3.654



Relazione 2021 sul piano strategico della PAC


CCI	2023IT06AFSP001
Titolo in inglese	Italy CAP Strategic Plan
Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)	IT - Piano Strategico Nazionale PAC
Versione	1.2
Primo anno	2023
Ultimo anno	2027
Ammissibile a decorrere da	1-gen-2023
Ammissibile fino a	
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	
Fondo/i interessato/i	FEAGA, FEASR
Data di creazione della relazione	16/11/2022 10:54




I PAGAMENTI DIRETTI

PAGAMENTI DIRETTI

PAC 2015-2022



PAC 2023-2027



Trasferimenti dai pagamenti diretti (PD) ad altri strumenti

	Milioni di euro	%
Plafond PD (lordo)	3.628,5	100
Trasferimento al II pilastro per biologico	90	2,5
Trasferimento al II pilastro per giovani	36	1,0
Trasferimento ad interventi settoriali (OCM patate)	6	0,16
Plafond PD (netto)	3.496,5	96,3

Ripartizione del plafond di pagamenti diretti (PD)

Tipologia di pagamento	%	Plafond (Milioni di euro)
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	48	1.678,19
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	10	349,6
Sostegno complementare al reddito per i giovani	2	69,92
Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schemi)	25	874,06
Sostegno accoppiato al reddito	15	524,43
Totale	100	3.496,24

Trasferimento per la gestione del rischio del 3%

Nuovi acronomi PAC

Tipologia di pagamento (ITA)	Tipologia di pagamento (ENG)	Acronimo
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	Basic income support	BISS
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	Complementary redistributive income support	CRISS
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	Complementary income support for young farmers	CIS-YF
Regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema)	Eco-Scheme	ECO
Sostegno accoppiato al reddito	Coupled income support	CIS

Pagamenti diretti a confronto

PAC 2015-2022	
Tipologia di pagamento	%

Pagamento di base	55,08
Pagamento greening	30

PAC 2023-2027	
%	Tipologia di pagamento

48	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)
-----------	---



10	Sostegno redistributivo al reddito per la sostenibilità (CRISS)
-----------	---

25	regimi per il clima e l'ambiente (eco-schema)
-----------	---

2	Sostegno giovani agricoltori (CIS-YF)
----------	---------------------------------------

13+2	Sostegno accoppiato al reddito (CIS)
-------------	--------------------------------------

Sostegno per i giovani agricoltori	2
------------------------------------	----------

Sostegno accoppiato al reddito	12,92
--------------------------------	--------------

Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori	-
--	---



PAGAMENTO DI BASE

PARAMETRI	UM	DATI
plafond pagamento di base	euro	1.678.190.000
superficie ammissibile assegnata ai titoli in Italia	ettari associati ai titoli	10.037.416
pagamento medio nazionale	euro/ha	167


➤ Il sostegno di base per la sostenibilità (BISS) potrà essere erogato secondo tre possibilità:

1. pagamento annuale uniforme, **senza titoli**;
 - ❖ i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;
2. pagamento annuale uniforme **differenziato per territorio, ma uniforme per gli agricoltori** dello stesso territorio;
 - ❖ i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;
3. attribuzione del sostegno **sulla base di titoli all'aiuto**;
 - ❖ i titoli attuali saranno ricalcolati nel 2023.


I titoli 2023-2027 (1)

Euro

Caso di un agricoltore che possiede titoli dal valore unitario più elevato del valore medio



I titoli 2023-2027 (2)



➤ il sostegno di base per la sostenibilità (BISS) legato ai titoli storici:


- 1. entro il 2026 una **convergenza del valore unitario dei titoli al 85%** del valore unitario medio;**

 - i titoli di valore basso devono arrivare al 85% del valore medio nazionale (142 euro); attualmente siamo al 60%;

- 2. per finanziare l'aumento dei titoli di valore basso:**
 - **tetto ai titoli:** 2.000 € dal 2023;
 - **diminuzione del valore unitario dei titoli più elevati, con stop loss del 30%.**


Ricalcolo Titoli: Meccanismo di convergenza – Titolo Basso

Esempio 1 – titolo con valore unitario di 120,00 €



Ricalcolo Titoli: Meccanismo di convergenza – Titolo alto

Esempio 2 – titolo con valore unitario di 1.000,00 €



■ valore convergenza

■ Nuovo valore titoli + greening proporzionato alla nuova dotazione finanziaria - VALORE DI PARTENZA CONVERGENZA

■ Greening

■ Pagamento Base

RISERVA NAZIONALE



RISERVA NAZIONALE

- Rimane l'impianto esistente con l'assegnazione dei titoli o l'incremento del valore per:
 - **le fattispecie obbligatorie:**
 - giovani agricoltori;
 - nuovi agricoltori;
 - aventi diritto da decisioni giudiziarie.
 - **le fattispecie volontarie:**
 - zone montane;
 - zone svantaggiate;
 - a soggetti di ristrutturazione e sviluppo.
- Dimensione minima per accedere: 1 ettaro
- **Età del richiedente: tra 18 e 60 anni (novità)**
- **Vincolo ai trasferimenti dei titoli: 3 anni (novità)**

RISERVA NAZIONALE

Tipologia	Fattispecie	Valore dei titoli da riserva
Prioritaria	Giovane Agricoltore	Valore medio nazionale o Aumento dei titoli al valore medio nazionale
Prioritaria	Nuovo Agricoltore	
Prioritaria	Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie	
Non prioritaria	Zone classificate montane o con vincoli naturali specifici o temporaneamente inammissibili	
Non prioritaria	Compensazione svantaggi specifici	

DEFINIZIONE DI GIOVANE AGRICOLTORE (1)

Requisiti:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di **capo azienda**;
- b) non ha più di **40 anni** nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- c) è in possesso di adeguati **requisiti di istruzione e competenza** attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa.

Specifiche sui requisiti:

- I requisiti devono essere **posseduti al momento della presentazione della domanda** per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.
- L'**assenza** anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.
- Qualsiasi **modifica successiva**, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

DEFINIZIONE DI GIOVANE AGRICOLTORE (2)

A) SI INSEDIAMO PER LA PRIMA VOLTA IN UN'AZIENDA AGRICOLA IN QUALITÀ DI CAPO AZIENDA

- L'insediamento **è riconosciuto** se avvenuto entro i **5 anni precedenti** la prima presentazione di una domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.
- L'insediamento **non è riconosciuto** nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello **stato diverso da "attivo"** che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

Tipologia	Requisiti	Specifiche
Impresa individuale	data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01).	Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.
	data di iscrizione all'INPS come CD, IAP, colono o mezzadro.	
	anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.	
Società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01)	si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società , in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari	Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore: a) detiene una quota rilevante del capitale; b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società; c) provvede alla gestione corrente della società.

GIOVANE AGRICOLTORE: ULTERIORI SPECIFICHE

- Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) **una sola volta** e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.
- Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società), ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

GIOVANE AGRICOLTORE (3)

TIPO DI SOCIETÀ		REQUISITI PER IL CONTROLLO EFFETTIVO E DURATURO DELLA SOCIETÀ' (CRITERIO DI INSEDIAMENTO)
SOCIETÀ DI CAPITALI	SRL, SPA, SSRL	Esercita il controllo il giovane agricoltore che rientra in una delle seguenti condizioni: a) colui che possiede oltre il 30% del capitale sociale e che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale); b) colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 30% e riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali: - Amministratore Unico - Amministratore delegato - Presidente del CdA.
	SRL unipersonale (Società unipersonale a responsabilità limitata)	Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.
	SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)	Esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio che rivesta una carica che attribuisce il potere di gestione della SCARL secondo la normativa vigente in merito a tali società, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.
	S.a.p.A (Società in accomandita per azioni)	Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.

GIOVANE AGRICOLTORE (4)

TIPO DI SOCIETÀ		REQUISITI PER IL CONTROLLO EFFETTIVO E DURATURO DELLA SOCIETÀ' (CRITERIO DI INSEDIAMENTO)
SOCIETÀ DI PERSONE	Società semplice (S.S.) e	Esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto
	Società in nome collettivo (snc)	Esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.
	Società in accomandita semplice (s.a.s.)	Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto

NUOVO AGRICOLTORE



REQUISITI :

- **inizia l'attività agricola nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo**, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità non oltre 2 anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.
- Per inizio dell'attività agricola, si considera la data del primo dei seguenti eventi:
 - iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o C.D.;
 - apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
 - iscrizione all'INPS come CD, IAP, colono o mezzadro;
 - presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.
- ha un'età compresa tra **41 anni e 60 anni** compiuti nell'anno della presentazione della domanda (in caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda);
- è in possesso di adeguati **requisiti di istruzione e competenza** (riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda, in caso di società).

DEFINIZIONE DI NUOVO AGRICOLTORE: ULTERIORI SPECIFICHE

- Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei 5 anni precedenti.
- L'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo" che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
- I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE (1)

ADEGUATI REQUISITI DI ISTRUZIONE E COMPETENZA



Almeno uno dei seguenti **titoli di studio-esperienza lavorativa**:

1. titolo **universitario** a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola **secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo ed equipollenti**;
2. **titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore e superamento esame finale**, oppure, solo per il giovane, aver partecipato con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
3. **titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno**, oppure, solo per il giovane, aver partecipato con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE (2)

ADEGUATI REQUISITI DI ISTRUZIONE E COMPETENZA

Titoli di scuola secondaria di secondo grado.

scuola secondaria di secondo grado:	Istituti Tecnici indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
	Istituti professionali indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
	Istituti professionali pre-riordino indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale:	Percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
	Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE (3)

ADEGUATI REQUISITI DI ISTRUZIONE E COMPETENZA

Quadro dei Titoli italiani e titoli universitari abilitanti alle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario.

Classi di laurea di primo livello (ex DM 509/99):	_ classe 1 – Biotecnologie
	_ classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
	_ classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
	_ classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
	_ classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
	_ classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
	_ classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.
Diplomi universitari:	_ Biotecnologie agro_industriali;
	_ Economia e amministrazione delle imprese agricole;
	_ Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;
	_ Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
	_ Produzioni animali;
	_ Produzioni vegetali;
	_ Tecniche forestali e tecnologie del legno;
Viticultura ed enologia.	
Corsi di laurea di secondo livello:	_ classe 3/S _ Architettura del paesaggio;
	_ classe 4/S _ Architettura e ingegneria edile;
	_ classe 7/S _ Biotecnologie agrarie;
	_ classe 38/S _ Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
	_ classe 47/S – Medicina veterinaria,
	_ classe 54/S _ Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
	_ classe 74/S _ Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
	_ classe 77/S _ Scienze e tecnologie agrarie;
	_ classe 78/S _ Scienze e tecnologie agroalimentari;
	_ classe 79/S _ Scienze e tecnologie agrozootecniche;
_ classe 82/S _ Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;	
_ classe 88/S _ Scienze per la cooperazione allo sviluppo.	

GIOVANI E NUOVI: ACCESSO UNA SOLA VOLTA ALLA RISERVA



- L'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie giovane e nuovo agricoltore è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla giovane esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie nuovo agricoltore, e viceversa.
- Il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.

TRASFERIMENTO DEI TITOLI (1)

Requisiti generali di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli

- Il soggetto **cessionario** deve essere in possesso del requisito di **agricoltore attivo**, pena rigetto della domanda, se non nei casi di successione anticipata o effettiva.
- Al contrario, il soggetto **cedente** può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.
- Necessario l'**assenso al trasferimento**, l'**assenza di debiti** e la **non concessione di anticipazioni con Fondi nazionali** in suo favore.
- La domanda di trasferimento dei titoli è altresì rigettata in presenza di una **sospensione amministrativa** annotata nel Registro Nazionale Titoli riguardante il soggetto cessionario, cedente o i titoli stessi.

TRASFERIMENTO DEI TITOLI (2)



- Una domanda frequente riguarda il requisito di “agricoltore attivo” ai fini del trasferimento dei titoli.
- Il **cedente** può anche non essere “agricoltore attivo”, invece il **cessionario** deve essere in possesso del requisito di “agricoltore attivo”.
- Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente. Questo vincolo non esiste nel caso di successione effettiva o anticipata: un erede può ricevere i titoli per successione, anche se non è “agricoltore attivo”.

TRASFERIMENTO DEI TITOLI (3)

Assenso del cedente

- La **presenza dell'assenso del cedente al trasferimento** è un elemento imprescindibile per il perfezionamento della domanda di trasferimento titoli. L'assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere compiute a danno ed insaputa degli agricoltori.
- L'assenso del cedente con l'indicazione **obbligatoria della data di acquisizione** deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.
- **Non è richiesto l'assenso del cedente** nei casi di successione *mortis causa*, **subentro** in un contratto di affitto, **recesso di un contratto di affitto** e **rientro anticipato dei titoli**.

TRASFERIMENTO DEI TITOLI (4)

- Fattispecie di trasferimento dei titoli e trattenute

FORME DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI		DESCRIZIONE	TRATTENUTA
Affitto	con la terra	L' affitto dei titoli con la terra è un trasferimento temporaneo di titoli con un numero equivalente di ettari ammissibili.	0%
	senza terra	L' affitto dei titoli senza terra è un trasferimento temporaneo di soli titoli.	50%
Vendita	con la terra	La compravendita dei titoli con la terra è un trasferimento definitivo di titoli con un numero equivalente di ettari ammissibili.	0%
	senza terra	La compravendita dei titoli senza terra è un trasferimento definitivo di soli titoli.	0%

ATTIVAZIONE DEI TITOLI

ATTIVAZIONE DEI TITOLI



- **Disponibilità di superficie ammissibile**
→ 15 maggio di ogni anno.
- I titoli vanno “attivati” su un equivalente numero di **ettari ammissibili**.
- Gli ettari ammissibili sono:
 - **seminativi**, comprese le serre;
 - **colture permanenti legnose** (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,
 - **prati permanenti e pascoli permanenti**.
- Sugli ettari ammissibili è necessario lo **svolgimento di un’attività agricola**.
- I titoli non attivati per due anni vengono riversati nella riserva nazionale. Non vale la “rotazione” dei titoli.

DEFINIZIONE DI ETTARO AMMISSIBILE

Le superfici agricole a disposizione dell'agricoltore alla data del **15 maggio dell'anno di domanda** sulla base di uno dei titoli di conduzione, registrati (l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superficie per l'intero anno di domanda).

È considerato ettaro ammissibile:

- qualsiasi **superficie agricola** a seminativo, colture permanenti o prato permanente che durante l'anno, per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per l'attività agricola. Sono anche comprese le superfici:
 - destinate ad elementi caratteristici del paesaggio soggetti all'obbligo di mantenimento (BCAA 8);
 - utilizzate per raggiungere la quota minima di seminativo destinate a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo (BCAA 8);
 - impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l'ambiente (per la durata del impegno dell'agricoltore).

Inoltre, sono considerate ettari ammissibili le **superfici adibite anche ad attività non agricole che:**

- sia data preventiva **comunicazione all'organismo pagatore** dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
- l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a **60 giorni**;
- non siano utilizzate **strutture permanenti** che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in **buone condizioni agronomiche e ambientali**;
- le **superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2013 e che sono stati oggetto di imboscamento** a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Per la durata del pertinente impegno);
- i **terreni utilizzati per la produzione di canapa**, solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3%.

DEFINIZIONE ATTIVITÀ AGRICOLA



a) Produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca

Sono comprese le azioni di allevamento e di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone.

È considerata attività di produzione **qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche**

b) il mantenimento della superficie agricola

mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, con **cadenza annuale di almeno una pratica colturale ordinaria** che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

MANTENIMENTO DI UNA SUPERFICIE AGRICOLA



Le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione **quando:**

- **sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non necessitano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.**

L'ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE



L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di **incendi**, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la **diffusione estensiva di infestanti**, anche nei terreni lasciati a riposo, assicurando comunque la copertura invernale del suolo e il rispetto della BCAA 6
- **prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo**, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- per le colture permanenti, mantenere le piante in **buone condizioni vegetative** con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- per i prati permanenti, qualsiasi pratica colturale che **non danneggi il cotico erboso**, e abbia un effetto equivalente alle attività di produzione quali il **pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati**, in termini di caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

DEFINIZIONE DI SEMINATIVO



Terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo.

- Per la durata dell'impegno, sono considerati tali anche i terreni utilizzati per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a **riposo** per via degli previsti dagli ecoschemi, degli impegni ACA o della norma BCAA 8.
- I **seminativi lasciati a riposo** non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo diventano prati permanenti.
- La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare **sistemi agroforestali**.

DEFINIZIONE SISTEMI AGROFORESTALI SUI SEMINATIVI

- I sistemi agroforestali comprendono **l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi**, con l'eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie.
- Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale queste devono avere una **densità non superiore a 250 piante ad ettaro**, fermo restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo o pascolativo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate specie di interesse forestale.

I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

a) sistemi silvoarabili

in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, e in consociazione a seminativi o a colture foraggere

b) sistemi lineari

in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera h) del presente articolo.

DEFINIZIONE DI COLTURE PERMANENTI

Le colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti. (sono esclusi i prati permanenti e i pascoli permanenti).

Sono compresi in questa definizione:

- a) **vivai:** le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante (vivai viticoli e viti madri di portainnesti; vivai di alberi da frutto e piante da bacche; vivai ornamentali; vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda; vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle)).
- b) **bosco ceduo a rotazione rapida** (superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani) densità **di almeno 1.100 piante ad ettaro**, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni;
- c) **sistemi agroforestali per le colture permanenti** comprendono:
 - sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una **densità non superiore a 250 piante ad ettaro** e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola;

DEFINIZIONE DI PRATO PASCOLO PERMANENTE

Terreno utilizzato per la **coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio**, spontanee o seminate, e **non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più**. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni, individuati nel SIPA, su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle **PLT di pascolamento**.

Qualora rispettino questi requisiti:

- coperti da specie foraggere arbustive o arboree;
- siano accessibili agli animali;
- effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bobino adulto (UBA) di **0,2 UBA/ettaro/anno**, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.

DEFINIZIONE DI PRATO PASCOLO PERMANENTE



Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile:

- l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al 50%;
- L'80% della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il 5% e fino al 20%;
- il 50% della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il 20% e fino al 50%;
- il 30% della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il 50% e fino al 70%;
- non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al 70%.

Specifiche per il mantenimento dei prati permanenti

- **Sulle superfici a prato permanente caratterizzate da vincoli ambientali**, naturalmente mantenute con un effetto equivalente, in termini di caratteristiche colturali, alle attività di produzione, **deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento**, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento.
- Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute e **caratterizzate da una pendenza >30%**, calcolata, secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducano sensibilmente la produttività e non ne consentano lo sfalcio, **l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo mediante capi di bestiame**, detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, **che assicurino un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno** come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della BDN. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma, sul cui territorio è ubicato il pascolo, e notificato all'organismo di coordinamento, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

I sistemi agroforestali, sui prati permanenti, comprendono:

- **sistemi silvopastorali** in cui in consociazione al prato permanente sono presenti le specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari, o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
- **sistemi lineari**, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola.



**ATTIVAZIONE DEI TITOLI
SUI PASCOLI**

PASCOLO E CALCOLO DELLE TARE

PASCOLO E CALCOLO DELLE TARE	AMMISSIBILITÀ
a) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%.	100%
b) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 5% e fino 20%.	80%
c) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 20% e fino al 50%.	50%
d) superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali (PLT) con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare superiori al 50% e inferiori al 70%	30%
e) nei casi diversi con tara superiore al 50% di cui alla lettera c) o con tara superiore al 70% di cui alla lettera d)	0%

TIPOLOGIE DI PASCOLI E AMMISSIBILITÀ

TIPOLOGIA DI PASCOLI	DESCRIZIONE	OPERAZIONE COLTURALE
pascoli polifiti	buona fertilità, con pendenza inferiore al 30% e situati al di sotto di una certa quota altimetrica	Pascolamento (carico minimo 0,2 UBA/ettaro/anno) o sfalcio o operazione colturale ordinaria
pascoli magri	pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate	Pascolamento (carico minimo 0,2 UBA/ettaro/anno) o sfalcio o operazione colturale ordinaria
prato permanente mantenuto naturalmente	pascoli mantenuti naturalmente caratterizzati da vincoli ambientali: - pascoli oltre una certa quota e con pendenza superiore al 30%.	Pascolamento (carico minimo 0,1 UBA/ettaro/anno) Deroghe solo nelle Regioni nell'intervento SRB01
superfici con pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT)	superfici sulle quali l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti (sottobosco) e che possono essere considerate superfici ammissibili soltanto se pascolate	Pascolamento (carico minimo 0,2 UBA/ettaro/anno) Possibilità deroghe regionali
superfici in zone SIC e ZPS (Direttive CE 92/43/CEE e 2009/147/CEE)	superfici inserite in piani di gestione, stabiliti dagli enti gestori delle zone SIC e ZPS	Pratiche stabilite nell'ambito delle misure di conservazione o piani di gestione, prescritti dagli enti gestori.

Prato permanente mantenuto naturalmente

Due fattispecie di «prato permanente mantenuto naturalmente»:

- pascoli con pendenza superiore al 30%;
- pascoli oltre una certa quota.

Possono essere considerate superfici ammissibili soltanto se pascolate. Obbligo di pascolamento, con un carico minimo 0,1 UBA/ettaro/anno.

Allegato I

(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5)

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

Pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT)

Superfici sulle quali l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti (sottobosco), **con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare** superiori al 50% e inferiori al 70%.

Possono essere considerate superfici ammissibili soltanto se pascolate. Obbligo di pascolamento, con un carico minimo 0,2 UBA/ettaro/anno.

**Prato permanente mantenuto
naturalmente**



**Prato permanente mantenuto
naturalmente**



**superfici con pratiche locali
tradizionali di pascolamento (PLT)**





superfici con pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT)

PASCOLAMENTO

Densità minima di bestiame:

- **0,2 UBA/ettaro/anno** riferita all'anno di presentazione della domanda, per i pascoli polifiti, pascoli magri e PLT;
- **0,1 UBA UBA/ettaro/anno** riferita all'anno di presentazione della domanda, per i pascoli mantenuti naturalmente caratterizzati da vincoli ambientali.

Calcolo del rapporto UBA/ettaro di pascolo:

- **numeratore:** numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente;
- **denominatore:** la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

PROGRAMMAZIONE 2014-2022	PROGRAMMAZIONE 2023-2027
<ul style="list-style-type: none">• 7 BCAA• 13 CGO	<ul style="list-style-type: none">• 9 BCAA• 11 CGO• Inclusione <i>greening</i> (inserita la rotazione in sostituzione della diversificazione)• Inclusione nei <i>Cgo</i> del rispetto di direttive e regolamenti specifici in materia di ambiente e salute degli animali

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Tema principale	Requisiti e norme	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all' anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all' anno di riferimento.
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l' azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d' acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l' azione comunitaria ai fini dell' utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all' uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Tema principale	Requisiti e norme	
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2
	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23): articolo 4

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.

➤ Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening.

➤ Il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al **5%** rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018 (il rapporto è calcolato a livello nazionale).

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

➤ Soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

➤ Per la conversione di parte o di tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli necessita dell'autorizzazione dall'Organismo di Controllo.

Coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario".

Se la conversione avvenisse senza chiederne l'autorizzazione, viene commessa una violazione, l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario". Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta o della soglia massima ammessa, le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo.

➤ Non sono considerate superfici a PP:

- le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza;
- le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere

➤ **Nuovo ingresso in condizionalità**

➤ **Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere** all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA);

Le Regioni e le P.A. con propri provvedimenti possono applicare il divieto anche ad aree umide e torbiere al di fuori delle aree definite e ad aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali.

➤ Sono escluse le superfici agricole degli habitat di interesse comunitario (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, e paludi basse) tutelati da specifiche misure di conservazione.

➤ Applicazione dal 2023, su zone RAMSAR (su indicazione di AGEA)

BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

- **Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi**, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

- Le Regioni e P.A possono derogare tale impegno specificano con propri provvedimento:
 1. l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
 2. l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali;
 3. La deroga non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

BCAA 4 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

➤ **Rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua.** Tale fascia è definita "fascia di rispetto/tampone" ed ha un'ampiezza pari a **3 metri**.


La larghezza della fascia di rispetto aumenta se sul Piano d'azione dei Nitrati o nell'etichetta di prodotto del fertilizzante usato, sia stabilita una larghezza superiore.

➤ **La costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita** spontanea o seminata di larghezza pari a **3 metri**, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

➤ Inserimento di una specifica sui Piani azione nitrati: laddove definiscono delle ampiezze maggiori, queste prevalgono, come provvedimento di livello superiore, rispetto a quanto definito dalla norma

➤ Deroghe:

il rispetto aumenta se sul Piano d'azione dei Nitrati o nell'etichetta di prodotto del fertilizzante



BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

➤ Per **terreni con una pendenza media superiore al 10%**, che manifestano fenomeni erosivi, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applicano i seguenti impegni:

- a) Contro perdita di suolo dei seminativi e impoverimento dello stesso- Applicata sui seminativi su terreni declivi (che manifestano fenomeni erosivi o suscettibili di manifestarli in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie),
la realizzazione, ove praticabile, di **solchi acquai temporanei distanti tra loro non più di 80m**, collegati ai fossi collettori e negli alvei naturali, o, in alternativa, la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al **divieto di effettuare livellamenti non autorizzati**.
- b) Contro il rischio di erosione su tutte le superfici agricole in tutto il territorio - Su tutte le superfici con pendenza media superiore al 10% (da fascicolo)

Il **divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno** (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di **60 giorni** consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il **15 settembre e il 15 febbraio**.

BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

➤ Assicurare la **copertura vegetale** dei terreni agricoli a seminativo per **60 giorni consecutivi** nell'intervallo di tempo compreso tra il **15 settembre e il 15 maggio** successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), adottando una delle seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata (almeno 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo);
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

➤ Le Regioni e le P.A. possono disporre individuando il periodo di tempo in cui deve essere garantita la copertura all'interno comunque dell'intervallo temporale 15 settembre - 15 maggio successivo, in funzione: **dell'ordinamento colturale prevalente e/o dell'andamento storico della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.**

➤ Sono ammesse deroghe a tale obbligo per alcuni casi particolari.

Esempio: colture sommerse (riso)**, condizioni climatiche anomale, terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, semina di colture a perdere per la fauna, ecc..

*** Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.*

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)

- Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening (presente, però, come diversificazione colturale).
- **Rotazione**: cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
 - La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente BCAA, come monosuccessione dello stesso cereale.
 - Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo (No cover crops) che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali (ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni).

BCAA 7 - alcuni esempi di rotazioni colturali su seminativi

Anni	Coltura principale	Ammissibilità
Esempio 1		
1° anno	grano	NO
2° anno	grano	
Esempio 2		
1° anno	grano	SI
2° anno	mais	
Esempio 3		
1° anno	loietto-mais	SI
2° anno	loietto-mais	
Esempio 4		
1° anno	erba medica	SI
2° anno	erba medica	

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)

➤ Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- relativamente alle certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e a quelle condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)

Ammesse deroghe per le parcelle:

- in regime di **aridocoltura**;
 - giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni;
 - in tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per **due anni consecutivi** (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% delle parcelle dell'azienda siano destinate ogni anno ad un cambio di coltura principale.

- **ricadenti nelle zone montane**;
 - una coltura può essere ripetuta per 3 anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:
 - che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo oppure;
 - ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% dei suoi seminativi. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale

Anno zero 2024. BCAA 7 è baseline per ECO 4 e ACA.

La BCAA si applica a partire dal 2024 (Reg. 2022/1317 e D.M. n. 362512), **intendendo il 2024 come anno «zero».**

Anno	Coltura	Ammissibilità
Esempio 1		
2023	Grano	
2024	Grano	SI
2025	Girasole	
Esempio 2		
2023	Grano	
2024	Grano	NO
2025	Grano	

BCAA 7 per il 2023

- Per il 2023, gli agricoltori non sono obbligati a rispettare la rotazione delle colture.
- Tuttavia, **la norma ha valore di «baseline» del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi Agro-Climatico-Ambientali (ACA)**
- Pertanto, gli agricoltori che beneficiano di ECO 4 e ACA non possono utilizzare la deroga della BCAA 7.
- In sintesi, per il 2023, gli agricoltori obbligati a rispettare la rotazione delle colture sono quelli che richiedono a premio:
 - **eco-schema 4;**
 - **impegni agro-climatico-ambientali (ACA)** che abbiano la norma in questione come pertinente al proprio ACA.

BCAA 8 (1) – PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI

- Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening (per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi).
- Percentuale **minima al 4% dei seminativi**, destinate ad **superfici ed elementi non produttivi**, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio.

BCAA 8 – esempi di aree ed elementi non produttivi



- A. i terreni a riposo, le fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5);
- B. le superfici con elementi non produttivi permanenti: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi;
- C. Alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);

N.B.

- Le ***colture azotofissatrici*** non rientrano nelle aree ed elementi non produttivi;
- ***Terreno a riposo***: intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.




DEFINIZIONE DI ADIACENZA ALLA PARCELLA AGRICOLA (1)

ADIACENZA ALLA PARCELLA AGRICOLA


gli **elementi lineari**, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile e che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola.





Gli **elementi caratteristici non lineari** (stagni, alberi isolati e boschetti compresi alberi, cespugli o muretti) sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola.

a) Elemento lineare adiacente



b) Elemento confinante tramite il proprio lato corto: **non ammissibile**




	Superficie agricola
	Sistema agroforestale
	Elemento lineare adiacente
	Superficie ammissibile

DEFINIZIONE DI ADIACENZA ALLA PARCELLA AGRICOLA (2)

- Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola.
- Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a **5 metri dai bordi della parcella agricola**.
- Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti.
- Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri.
- Non sono considerabili, gli alberi che fanno parte di un bosco.

c) Elemento non ammissibile < 5 m



Light purple	Superficie agricola
Dark purple	Sistema agroforestale
Light green	Elemento non ammissibile inferiore a 5 m
Orange	Elemento lineare adiacente
Dark blue	Superficie ammissibile

Margine di campo

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI



Margine di campo



Fossato



20 2 2009

Fossato




Muretto tradizionale



Terreno a riposo





**BCAA 8 –
Coefficients di
ponderazione
aree ed
elementi non
produttivi**

Elementi protetti	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 3 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 1 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%	2
Terreni lasciati a riposo		1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 3 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 4 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m ²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1











31 1 2009



BCAA 8 (2) – PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI

- Sono esentate le aziende:
 - i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
 - o con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

BCAA 8 (3) – PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI

- La BCAA si applica a partire dal 2024 (Reg. 2022/1317 e D.M. n. 362512).
- Nelle aree ed elementi non produttivi, oggetto di deroga, non è possibile coltivare **mais e soia** e **bosco ceduo a rotazione rapida**, ma è possibile impiegare prodotti fitosanitari

BCAA 8 per il 2023

- Per il 2023, gli agricoltori non sono obbligati a rispettare la rotazione delle colture.
- Tuttavia, **la norma ha valore di «baseline» del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi Agro-Climatico-Ambientali (ACA)**
- **Pertanto, gli agricoltori che beneficiano di ECO 4 e ACA non possono utilizzare la deroga della BCAA 8.**
- In sintesi, per il 2023, gli agricoltori obbligati a rispettare il 4% di aree non produttive sono quelli che richiedono a premio:
 - **eco-schema 4;**
 - **impegni agro-climatico-ambientali (ACA)** che abbiano la norma in questione come pertinente al proprio ACA.

BCAA 8 (4) – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

- L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente e individuati dalla disciplina regionale:
stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi, alberi monumentali.
- Sono previste deroghe all'impegno per :
 1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti;
 2. elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
 3. interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
 4. eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi;
 5. in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta;

BCAA 8 (5) – DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI

- Il **divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti** di cui alla presente “norma” nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.
- Sono Previste deroghe all’impegno per presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti

BCAA 9 - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

➤ Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening

➤ a) il **divieto di conversione della superficie a prato permanente** ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

➤ b) il **divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione** che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Le sanzioni e il controllo della condizionalità rafforzata

Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che **non sono conformi ai CGO** e al **mantenimento delle BCAA dei terreni** stabilite nel piano strategico della PAC, è applicata una sanzione amministrativa che può andare dall'1%, in caso di inosservanza non intenzionale, fino al 100% nei casi più gravi.

Ai fini del calcolo delle % di riduzioni del sostegno, è tenuto conto della **gravità, portata, durata o ripetizione** nonché dell'**intenzionalità** dell'inosservanza constatata.

Le non conformità sono considerate "accertate" se sono rilevate a seguito di un qualsiasi tipo di controllo realizzato in maniera integrata da diversi soggetti :

- **l' Organismo di Coordinamento**, che gestisce per conto degli Organismi pagatori lo strumento di controllo dell' AMS (strumenti di misura automatici delle concentrazioni di PM10 e/o PM2,5) a livello nazionale;
- **gli Organismi Pagatori (OP)**, responsabili per le parti non delegate al Coordinamento e per la validazione e l' integrazione dei dati nelle proprie istruttorie;
- **le strutture tecniche di controllo** che agiscono sotto la diretta supervisione degli OP, che assicurano lo svolgimento dei controlli a campione tramite le metodologie di telerilevamento e di controllo aziendale integrato (parte agricola e ambientale);
- **gli Enti specializzati convenzionati con gli OP** che assicurano lo svolgimento dei controlli presso gli allevamenti soggetti alla condizionalità (requisiti di natura veterinaria e del benessere animale) e l' esecuzione dei Piani di Monitoraggio delle sostanze ormonali vietate;
- **gli altri Enti e Organismi specializzati presenti sul territorio** che contribuiscono con le proprie segnalazioni di non conformità al completamento delle verifiche oggetto di valutazione da parte degli OP.

LA CONDIZIONALITÀ SOCIALE



- UE: attuazione volontaria nel 2023, obbligatoria nel 2025.
- IT: attuazione obbligatoria nel 2023.
- **Rispetto delle norme fondamentali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro da parte dei beneficiari dei pagamenti diretti;**
- Applicazione di **sanzioni** proporzionate, efficaci e dissuasive per gli agricoltori che non rispettano i requisiti;
- **Clausola di valutazione del sistema** tramite uno studio da realizzare dopo due anni dall'inizio dell'applicazione della condizionalità sociale.

Le violazioni in materia di occupazione e legislazione sociale costituiscono una condizionalità per gli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti

Autorità Competenti:

- a) **Ispettorato nazionale del lavoro**, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE;
- b) **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alla direttiva 89/391/CE;
- c) **Ministero della salute e Regioni** (Aziende sanitarie locali), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.

Viene istituito un SISTEMA di FLUSSO DI DATI:




I REGIMI PER IL CLIMA E L'AMBIENTE (ECOSCHEMI)

25% del massimale

- Gli Stati membri devono attivare un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

- Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come **pagamento annuale per ettaro ammissibile** sotto forma di:
 - a) **pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito;** o
 - b) **pagamenti totalmente o parzialmente compensativi** dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno.

Nuova architettura verde



I 5 ECOSCHEMI del Piano Strategico Pac

ECO 1	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5
ZOOTECNICO	COLTURE ARBOREE	OLIVETI DI VALORE PAESAGGISTICO	SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI	MISURE SPECIALI PER GLI IMPOLLINATORI
376,4 Milioni di €	155,3 Milioni di €	150,0 Milioni di €	162,6 Milioni di €	43,3 Milioni di €
42,4%	17,5%	16,9%	18,3%	4,9%
Livello 1 Tra 24€ (suini) e 66€ (bovini da latte)	Stima 120 €/ha	Stima 220 €/ha	Stima 40 - 110 €/ha	Arboree 250€/ha (plafond 10 mio euro) Seminativi 500 €/ha (plafond 33,4 mio euro)
Livello 2 SQNBA (fino 300€)	Superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida	Superfici di particolare valore paesaggistico (min 60 piante/ha; max 300 piante/ha elevabili dalla Regione a 400 pianta/ha)	Avvicendamento almeno biennale con esclusione o riduzione dell'uso di fitofarmaci e di diserbanti di sintesi	Copertura dedicata a piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate

Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione dell'antimicrobico resistenza(1)

L'ecoschema prevede 2 livelli di impegno

Il sostegno è concesso per tutte le **UBA oggetto d'impegno** come pagamento annuale sotto forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base

Livello 1		Livello 2	
Capo	€/UBA	Capo	€/UBA
Bovini da latte	66	Bovini da latte e duplice attitudine	240
Bovini da carne	54	Bovini da carne	240
Bovini a duplice attitudine	54	Suini	300
Bufalini (da latte e da carne)	66		
Vitelli a carne bianca	24		
Suini	24		
Ovini	60		
Caprini	60		

Plafond specifico dell'ecoschema: € 376,42 milioni (42,4% del budget)

UBA= Unità di Bestiame Adulto

- UBA: l'unità di misura della consistenza di un allevamento.
- La consistenza in UBA di un allevamento si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all'età ed alla specie degli animali.

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0.5
Altri suini (esclusi i lattonzoli)	0,3

Ulteriori Specifiche ECO1

Calcolo UBA

- I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al **31 dicembre dell'anno di domanda**. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.
- **SUINI**: le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al **31 marzo dell'anno di domanda** ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Pagamento

- È concesso con priorità al detentore dell'allevamento.
- In presenza di **soccida**, il pagamento è eseguito con priorità al **soccidario**, salvo diverso accordo tra le parti.

Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione dell'antimicrobico resistenza(1)

LIVELLO 1 - Riduzione dell'antimicrobico resistenza

Contenuto	Descrizione
Impegno:	<p>IM101: mantenimento impiego antimicrobici entro valori DDD come di seguito descritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fase 1: allevamenti con valore DDD che supera il valore della MEDIANA regionale per ciascuna categoria animale allevata. Fase 0: allevamenti con valore DDD uguale o inferiore al valore della MEDIANA regionale per ciascuna categoria animale allevata.
Classificazione allevamenti	In quattro quartili rispetto alla distribuzione della mediana regionale
Metodologia di calcolo	<p>Mediana regionale: calcolata annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili tramite il sistema integrato Classyfarm.</p> <p>DDD per ogni allevamento: calcolati annualmente in funzione del impiego di antibiotici per le diverse tipologie zootecniche ammissibili tramite il sistema integrato Classyfarm.</p>
Controllo	il rispetto di ogni singolo allevamento delle soglie, utilizzando la banca dati Classyfarm (un sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell' allevamento in base al rischio, inserito nel portale nazionale vetinfo).

Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione dell'antimicrobico resistenza(1)

LIVELLO 1 - Riduzione dell'antimicrobico resistenza

Contenuto

Descrizione

Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine del periodo di osservazione della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della MEDIANA regionale calcolata per l'anno precedente:

- a. mantengono valori DDD entro il valore definito dalla mediana;**
- b. mantengono valori DDD entro il valore soglia indentificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;**
- c. hanno valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.**

Ammissibilità al pagamento:

Sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche:

- Bovini da latte
- Bovini da carne
- Bovini a duplice attitudine
- Vitelli a carne bianca
- Ovini da latte
- Ovini da carne
- Caprini
- Bufalini (da latte e da carne)
- Suini (Suini(per ciascuna categoria prevista in ambito Classyfarm))

Definizioni



- Un **agente antimicrobico** è una sostanza naturale, semi-sintetica o sintetica che mostra attività antimicrobica (uccide o inibisce la crescita dei microrganismi) a concentrazioni raggiungibili *in vivo*.

Cit: Codice sanitario degli animali terrestri della World Organisation for Animal Health (OIE)

- La **resistenza agli antimicrobici** (di seguito AMR) è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di un agente antimicrobico. La capacità di resistere si realizza per mutazioni genetiche o per acquisizione, da altri organismi, di geni di resistenza già “precostituiti”. Il fenomeno può riguardare tutti i tipi di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibiotici), antifungini, antivirali, antiparassitari.

Cosa è il DDD (Defined Daily Dose)

La **dose giornaliera definita**, in inglese **Defined Daily Dose (DDD)**, è una **misura statistica del consumo di farmaco**, definita dal Collaborating Center for Drug Statistics Methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La definizione dell'OMS è: *"Il DDD è la dose media di mantenimento giornaliera presunta per un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale negli adulti».*

La DDD nel **Ecoschema 1 - livello 1** - viene utilizzata per controllare il mantenimento del impiego antimicrobici entro valori (calcolati come media aziendale) uguali o inferiori alla soglia (con tolleranza di + 0,5 DDD).


In caso di allevamenti misti il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascuna categoria di animale.

Allevamenti Ammissibili al livello 1

Quartili

Allevamenti Ammissibili

Allevamenti con valore
 DDD che supera il valore
 della **MEDIANA**
 regionale per ciascuna
 categoria animale
 allevata



Allevamenti con valore
 DDD uguale o inferiore
 al valore della **MEDIANA**
 regionale per ciascuna
 categoria animale
 allevati

Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione dell'antimicrobico resistenza(1)

LIVELLO 2 - Adesione al sistema SQNBA e pascolamento

Contenuto

Descrizione

Impegno

IM201 Adesione al sistema **SQNBA** nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare, con **pascolamento** effettuato sulle superfici dichiarate dal richiedente e determinate nell'anno in domanda unica.
Il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie (per evitare speculazioni).

Ammissibilità al pagamento

Per il livello 2 sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche:

- Bovini da latte
- Bovini da carne
- Bovini a duplice attitudine
- Suini (per ciascuna categoria prevista in ambito Classyfarm)

Deroghe

- È ammessa la deroga all'adesione al sistema SQNBA:
- per gli **allevamenti biologici**, i cui impegni sono stabiliti dal rispettivo disciplinare e controllati dai rispettivi OdC.
 - **Regionale**: per gli **allevamenti bovini di piccole dimensioni** (allevamenti bovini di massimo **20 UBA nel 2022** per l'anno di domanda **2023**, ridotte a **10 UBA** negli anni successivi riferite all'anno di domanda precedente) che rispettano comunque gli impegni di pascolamento come stabiliti dallo SQNBA. Il pascolamento effettuato sulle superfici dichiarate dal richiedente e determinate nell'anno in domanda unica sia controllato e attestato rispettivamente dalle autorità (regionali/provinciali) territorialmente competenti (le Regioni interessate comunicano la deroga il 31 gennaio dell'anno di domanda);

Controllo

Convenzione tra Organismo pagatore e Organismo di certificazione

Sistema di Certificazione di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (**SQNBA**)

- istituito ai sensi dell' art.224 bis della del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 per il controllo degli impegni di pascolo.
- Disciplinato dal **Decreto interministeriale n. 341750 del 02 agosto 2022**.
- **il SQNBA** mira di assicurare un **livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente**.
- L'adesione al SQNBA è su base **volontaria**, accessibile presentando apposita istanza ad un Organismo di Certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Mipaaf. Il diritto di **accesso** è garantito a **tutti gli operatori** degli Stati Membri dell'Unione europea legittimamente interessati
- L'obiettivo dell'**Ecoschema 1 - livello 2** - tramite l'adesione degli allevamenti al SQNBA è quello di perseguire le finalità introdotte **dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030**, relativamente alle tematiche di benessere animale e la sostenibilità ambientale contribuendo alla protezione ed alla resilienza delle zone agricole e naturali.

Eco-schema 2: Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità	tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida.
Pagamento	120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione del 20% per impegni in Natura 2000 e ZVN 144 €/ha).
Controllo	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite sul campo, ove necessario
Plafond specifico dell'ecoschema	l'impatto è di 155,32 milioni di euro (17,8% del budget).

Non è ammessa la cumulabilità con Eco-5 per le colture arboree

Eco-schema 2: Pagamento pe inerbimento delle colture arboree

Impegni	Descrizione
IM01	Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell'impegno IM03) nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata sul 70% della superficie oggetto d'impegno e non può essere variata, calcolata come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA.
IM02	Non effettuare il diserbo chimico sull'intefilare.
IM03	Non effettuare lavorazioni del terreno durante tutto l'anno sull'interfilare. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo
IM04	Durante tutto l'anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari in relazione a piani di azione finalizzati al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

AMMISSIBILE AD ECO2



An aerial photograph of a vineyard. The rows of grapevines are arranged in a grid pattern, with a central path or aisle running through the middle. The vines are supported by a trellis system, with visible posts and wires. The ground between the rows is covered with green grass or cover crops. The overall scene is lush and green, indicating a healthy and well-maintained vineyard.

AMMISSIBILE AD ECO2

A photograph of an olive grove with rows of trees under a blue sky with clouds. A white box with a green border is at the top, containing the text 'AMMISSIBILE AD ECO2'.

AMMISSIBILE AD ECO2

NON AMMISSIBILE AD ECO2



Eco-schema 3: Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità	<p>le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico, anche in consociazione con altre colture arboree. (max 400 piante/ha). Si considerano di particolare valore paesaggistico e storico gli oliveti con una densità media (a livello di parcella agricola) inferiore a 300 piante/ha e quelli individuati da Regione o P.A., fino ad un max di 400 piante/ha, in base ad elementi oggettivi quali l'architettura degli impianti, le tecniche di allevamento ed altre pratiche tradizionali.</p> <p>La densità minima è di 60 piante/ha.</p> <p>La densità di impianto viene calcolata a livello di parcella agricola.</p>
Pagamento	<p>220 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione del 20% per impegni in Natura 2000 e ZVN 264 €/ha).</p>
Controllo	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite in campo, ove necessario
Plafond specifico dell'ecoschema	l'impatto è di 150,02 milioni di euro (17,2% del budget).

Eco-schema 3: Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Impegni	Descrizione
<p>IM01</p>	<p>assicurare la potatura biennale delle chiome (interessa il 100% degli olivi nei 2 anni)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potatura: interessa il 30% della chioma, la quale deve svilupparsi su 3-4 branche e verso l'esterno (conservare le forme di allevamento a valenza ambientale). • Periodo di esecuzione: 1 novembre -30 aprile • <u>Il produttore deve dichiarare nel Piano di coltivazione, il proprio piano di potatura.</u> (Inserire il riferimento degli olivi destinati alla potatura nel piano di coltivazione). • L'agricoltore deve presentare domanda all'ecoschema per la parcella/appezzamento impegnato anche nell'anno successivo
<p>IM02</p>	<p>divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie</p>
<p>IM03</p>	<p>mantenere l'oliveto oggetto di impegno nel suo status quo, quale valore paesaggistico e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi; l'impegno deve essere mantenuto per almeno un anno successivo a quello di adesione all'ecoschema</p>

AMMISSIBILE AD ECO3



AMMISSIBILE AD ECO3



NON AMMISSIBILE AD ECO3



NON AMMISSIBILE AD ECO3



Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Contenuto	Descrizione
Obiettivo	<p>L'introduzione in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché da rinnovo con l'impegno alla gestione dei residui con un ottica di carbon sink.</p> <p>L'avvicendamento colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli e la biodiversità, e per ridurre lo sviluppo di infestanti e l'insorgenza dei patogeni, salvaguardando/migliorando la qualità delle produzioni.</p>
Ammissibilità	Tutte le superfici a seminativo in avvicendamento
Pagamento	110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione del 20% per impegni in Natura 2000 e ZVN 132 €/ha).
Controllo	<ul style="list-style-type: none">• SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite in campo, ove necessario• Il rispetto dell'avvicendamento è controllato tramite le colture in campo dal 1 giugno al 30 di novembre dell'anno di domanda.
Plafond specifico dell'ecoschema	l'impatto è di 162,6 milioni di euro (18,3% del budget).

Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: Impegni previsti

Impegni	Descrizione
IM01:	<p>Assicurare l'avvicendamento almeno biennale (inserito nel piano di coltivazione) sulla medesima superficie con leguminose e foraggere, o colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.</p>
IM02:	<p>colture leguminose e foraggere: non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno.</p> <p>colture da rinnovo: è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica (solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria).</p>
IM03:	<p>Interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento (es. le stoppie). Fatta eccezione per le aziende zootecniche ovvero con capi in BDN (bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli).</p> <p>Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa (Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage) raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi .</p>

Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: Classificazione colture

Classificazione		Colture
Colture leguminose e foraggere, o colture da rinnovo	Leguminose	Leguminose da granella Leguminose foraggere
	Foraggere	
	Colture da rinnovo	
Altre colture	Cereali a paglia	
	Ortive	
	Altre colture..	

Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: Alcuni esempi di avvicendamento biennale

Avvicendamento biennale	Ammissibilità
Mais - grano	Si
Grano - orzo	No
Mais - soia	Si
Grano - zucchine	No
Barbabietola - grano	Si
Tabacco - grano	Si
Erba medica – erba medica	Si

Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: Ulteriori Dettagli

- Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le **colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda**.
- Sono colture miglioratrici le leguminose.
- L'alternanza può essere assicurata anche dalle colture secondarie e deve essere attuata su almeno due anni.
- Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto.
- **Le colture di copertura non sono considerate ai fini del rispetto dell'impegno IM01.**
- L'ecoschema 4 si applica alle colture principali e di secondo raccolto.
- Rientrano nell'avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi.
- Sono invece escluse le colture di copertura come previste dalla BCAA 7 e dal CGO 2.

Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: Ulteriori Dettagli

- Sono colture miglioratrici le leguminose.
- L'alternanza può essere assicurata anche dalle colture secondarie e deve essere attuata su almeno due anni.
- Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto.
- **Non sono considerate ai fini del rispetto dell'impegno IM1 le colture di copertura**
- L'ecoschema 4 si applica alle colture principali e di secondo raccolto.
- Rientrano nell'avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi.
- Sono invece escluse le colture di copertura come previste dalla BCAA 7 e dal CGO 2.
- Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal **1° giugno al 30 novembre** dell'anno di domanda.

In merito alle modalità applicative dell'ecoschema, si rimanda alle disposizioni attuative predisposte dall'Autorità competente.

Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori (sia su colture erbacee che arboree)

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità	le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti.
Pagamento	premio medio annuale indifferenziato di tipo flat aggiuntivo (top up) al sostegno di base al reddito di: <ul style="list-style-type: none">- 500 euro ad ettaro per i seminativi (600);- 250 euro ad ettaro per le colture arboree (300); (integrazione del 20% per impegni in Natura 2000 e ZVN).
Controllo	SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel.
Costo dell'ecoschema	43,4 milioni (4,9% del budget).

Non è ammessa la cumulabilità con ECO 2

Eco-schema 5 seminativi (specie mellifere)

Nome comune	Nome scientifico	Nettare (N) Polline (P)
Altea	<i>Althea officinalis</i>	
Anethum graveolens	<i>Anethum graveolens</i>	N / P
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>	N / P
Ambretta comune	<i>Knautia arvensis</i>	N / P
Asfodelo	<i>Asphodelus luteus</i>	N
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>	N
Barba di becco orientale	<i>Tragopogon orientalis</i>	N
Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>	N / P
Buglossa	<i>Anchusa azurea / Anchusa italica</i>	N
Bugola	<i>Ajuga reptans</i>	NP
Calendula officinalis	<i>Calendula officinalis</i>	N / P
Calendula	<i>Calendula arvensis</i>	P
Camelina	<i>Camelina sativa</i>	N/P
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>	P
Camomilla dei tintori	<i>Cota tinctoria</i>	P
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>	
Campanula raponzolo	<i>Campanula rapunculus</i>	N / P
Carota "Open Pollinated" (OP)	<i>Daucus carota "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Cardo	<i>Cynara cardunculus</i>	N / P
Cardo da lanaioli	<i>Dipsacus fullonum</i>	
Carciofo	<i>Cynara cardunculus var. scolymus (Syn. Cynara scolymus)</i>	N / P
Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i>	N / P
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre</i>	N
Celidonia	<i>Chelidonium majus</i>	
Cicoria "Open Pollinated" (OP)	<i>Cichorium intybus "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Colza "Open Pollinated" (OP)	<i>Brassica napus "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Damigella	<i>Nigella damascena</i>	N / P
Dente di leone	<i>Leontodon hispidus</i>	N / P
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>	N / P
Enula ceppitoni	<i>Inula viscosa</i>	P
Erica	<i>Erica spp.</i>	N / P
Falsa ortica purpurea	<i>Lamium purpureum</i>	N
Favino	<i>Vicia faba var. minor</i>	N / P
Fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	N / P
Fior di cuculo	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	P

Eco-schema 5 seminativi (specie mellifere)

Nome comune	Nome scientifico	Nettare (N) Polline (P)
Fiordaliso	<i>Centaurea cyanus</i>	N / P
Fiordaliso nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>	NP
Fiordaliso vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>	N / P
Galega	<i>Galenga officinalis</i>	N / P
Ginestra minore	<i>Genista tinctoria</i>	
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	N / P
Girasole Elena	<i>Helianthus annuus var. Elena</i>	N / P
Girasole Peredovick	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	N / P
Girasole "Open Pollinated" (OP)	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	N / P
Gittaione	<i>Agrostemma githago</i>	P
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>	N / P
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>	N
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	N
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	N / P
Lupino	<i>Lupinus angustifolium</i>	N / P
Malva	<i>Malva sylvestris</i>	N
Malva alcea	<i>Malva alcea</i>	NP
Malva canapina	<i>Althea cannabina</i>	
Margherita diploide	<i>Leucanthemum vulgare</i>	P
Medica lupulina	<i>Medicago lupulina</i>	N / P
Meliloto bianco	<i>Melilotus albus / Trigonella alba</i>	N / P
Meliloto comune	<i>Melilotus officinalis / Trigonella officinalis</i>	N / P
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>	N
Menta selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	N
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>	N
Mentuccia comune	<i>Calamintha nepeta (Syn. Satureja calamintha)</i>	N
Millefoglie	<i>Achillea millefolium (gruppo di specie)</i>	
Origano	<i>Origanum vulgare</i>	N
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>	P
Piombaggine europea	<i>Plumbago europaea</i>	
Potentilla recta	<i>Potentilla recta</i>	
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>	P
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>	
Radicchiella di Terrasanta	<i>Crepis sancta</i>	P
Radichiella dei prati	<i>Crepis biennis</i>	

Eco-schema 5 seminativi (specie mellifere)

Nome comune	Nome scientifico	Nettare (N) Polline (P)
Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>	N / P
Ranunculus acris	<i>Ranunculus acris</i>	
Ranuncolo bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i>	
Ravanello selvatico	<i>Raphanus raphanistrum</i>	
Ravizzone	<i>Brassica rapa</i>	N / P
Reseda bianca	<i>Reseda alba</i>	
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	N
Rucola selvatica	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	N / P
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>	N
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>	N
Scarlina	<i>Galactites tomentosus</i>	
Sedano selvatico	<i>Apium graveolens</i>	
Senape bianca	<i>Sinapis alba</i>	P
Senape bruna	<i>Brassica juncea</i>	P
Silene	<i>Silene (es.: S.alba, S.vulgaris, S.nutans)</i>	
Specchio di Venere	<i>Legousia speculum-veneris</i>	P
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica (Syn. Sideritis italica)</i>	N
Sulla	<i>Hedysarum coronarium</i>	N / P
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	N / P
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	N
Timo a fascetti	<i>Thymus longicaulis</i>	
Timo selvatico	<i>Thymus serpyllum</i>	N
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	N / P
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>	N / P
Trifoglio resupinato/persico	<i>Trifolium resupinatum</i>	N / P
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	N / P
Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum</i>	N / P
Veccia comune	<i>Vicia sativa</i>	N / P
Veccia velutata	<i>Vicia villosa</i>	N / P
Vedovina	<i>Scabiosa triandra</i>	NP
Vedovina maggiore	<i>Cephalaria transsylvanica</i>	N / P
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>	N
Veronica comune	<i>Veronica persica</i>	P
Visnaga comune	<i>Ammi visnaga</i>	N

Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori (**colture arboree**)

Impegni	Descrizione
IM101	Nelle coltivazioni arboree, superficie minima di almeno 0,25 ha contigui, con una larghezza minima di 20 metri, mantenimento nell'anno di impegno, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere in miscugli) , spontanee o seminate nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto d'impegno (rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA)
IM102	Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (1° marzo- 30 settembre)
IM103	Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno
IM104	Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arborea oggetto di impegno; durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata

Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

Plafond specifico per le colture arboree: 5,6 milioni di euro


Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori (**seminativi**)

Impegni	Descrizione
IM201	Nei seminativi, mantenimento nell'anno di impegno, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere in miscugli) , spontanee o seminate, su una superficie minima di almeno 0,25 ha contigui, con una larghezza minima di 20 m, e una distanza da 3 a 5 m da colture limitrofe (fascia di rispetto) non soggette a limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. Su questa fascia di rispetto fino al completamento della fioritura, non utilizzare i diserbanti chimici e gli altri prodotti fitosanitari ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico.
IM202	Non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura. (1° marzo - 30 settembre).
IM203	Fino al completamento della fioritura, non utilizzare i diserbanti chimici e gli altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno.

Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Plafond specifico per i seminativi: 37,7 milioni di euro

Ammissibilità Eco 5 su seminativi



Ecoschemi: Tipologia di pagamento

Tipologia di eco-schemi	Pagamento compensativo al pagamento di base (anche senza titoli)	Pagamento aggiuntivo al pagamento di base (con titoli)
Eco 1 – pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale	X	
Eco 2 – Pagamento per inerbimento delle colture arboree	X	
Eco 3 – Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico	X	
Eco 4 – Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	X	
Eco 5 – Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori		X

IL SOSTEGNO REDISTRIBUTIVO AL REDDITO (CRISS) (2)

10% del massimale

- Gli Stati membri garantiscono la **ridistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni**, prevedendo un sostegno redistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito.
- Gli Stati membri fissano un **importo per ettaro**, nonché il **numero massimo di ettari per agricoltore** per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.

IL SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO AL REDDITO (CRISS) (2)

- Sono ammissibili i **primi 14 ettari** delle aziende fino alla **soglia di 50 ha**, stabilendo il premio:
- Importo: 81,7 €/ha
- Il pagamento è erogato su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore, anche se non coperti da diritti all'aiuto, di dimensione maggiore di **0,5 ha**.

Aziende	Importo
Inferiore a 0,5 ettari	Nessun pagamento
Fino a 14 ettari	81,7 euro/ha
Da 14 ettari fino a 50 ettari	81,7 euro/ha per i primi 14 ettari
Maggiore di 50 ettari	Nessun pagamento

IL SOSTEGNO PER I GIOVANI AGRICOLTORI



Il sostegno per i giovani agricoltori sarà da entrambi i pilastri con i seguenti tipi di interventi:

- **I pilastro**: sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CISYF) (Art. 27);
- **II pilastro**: sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori (Art. 69).
- **Trasferimento da I a II pilastro**: 36 milioni di euro al anno

IL SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI



Budget: 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti

Beneficiari: Giovani agricoltori

Tipologia di sostegno: pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

Importo: 50% del valore medio dei titoli per il pagamento di base (BISS):

- previsto: **83,50 euro/ha**;
- minimo: 67,00 euro/ha;
- massimo: 89,65 euro/ha.

Durata: max 5 anni, dall'anno di presentazione della domanda.

Limite massimo a pagamento: 90 ettari

GIOVANI AGRICOLTORI



REQUISITI:

1. Limite massimo età massima di **40 anni**;
2. essere considerati come **«capo azienda»**;
3. avere adeguati **requisiti di formazione o competenze richieste**;
4. diritto a un pagamento nell'ambito del BISS;
5. essere a disposizione di ettari ammissibili;



Max 13+2% del massimale

➤ **Massimale finanziario $\leq 10\%$ del massimale PD [352,0 Mio EUR]**

➤ **Un ulteriore 2% può essere utilizzato per aiuti accoppiati per le colture proteiche [71,2 Mio EUR]**

➤ I settori per i quali è possibile erogare gli aiuti accoppiati sono identificati nel regolamento e nelle scelte del PSP.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: ZOOTECNIA

SETTORE LATTE	%	AMMONTARE	€ a capo (stima)
Vacche da latte -Latte bovino	31%	68.492.932,85	67,15
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane - Latte montagna	10%	20.864.417,18	122,93
Bufale da latte - Latte di bufale	1%	3.174.967,00	32,70
Accoppiato settore latte	42%	92.532.317,03	
ACCOPPIATO MISURE ZOOTECNIA	42%	218.172.595	

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Latte bovino (1° livello)

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• Vacche da latte di età superiore ai 20 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (UE) 429/2016 e dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134;• rispetto condizionalità rafforzata;• nell'anno di presentazione della domanda:<ol style="list-style-type: none">1.risultino iscritti nel sistema Classyfarm;2.capi correttamente identificati e registrati in BDN associata ad un codice di allevamento;3.Allevamento con rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:<ul style="list-style-type: none">• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;• contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.Il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:<ul style="list-style-type: none">• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;• contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
Ulteriori specifiche	Per gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi DOP o IGP (Reg (UE) n. 1151/2012) o dei regimi di qualità certificati (art 16, lettera b) del Reg.(UE) n. 1305/2013), devono rispettar solo uno dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari.
Sostegno	Pagamento aggiuntivo al sostegno di base (non cumulabile con livello 2 latte bovino e S.A. settore carne): <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 63,37 €/ha;• Importo massimo 72,61 €/ha;• Importo unitario previsto: 67,15 €/ha
Budget annuale	68.492.932,85 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• Potenziare la competitività della filiera;• Aumentare la qualità delle produzioni;

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Latte bovino (2° livello)

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Settore latte montagna:

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• Vacche da latte di età superiore ai 20 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (UE) 429/2016 e dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134;• associata ad un codice di allevamento che attesti che il capo è stato allevato, per almeno 6 mesi, in zone montane;• capi correttamente identificati e registrati in BDN• rispetto condizionalità rafforzata.
Specifiche allevamento	<p>nell'anno di presentazione della domanda rispettino almeno 1 dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari fatti salvi i parametri di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">-tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;-tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;-contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base(non cumulabile con livello 1 latte bovino e S.A. settore carne):</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 109,90 €/ha;• Importo massimo 132,06 €/ha;• Importo unitario previsto: 122,93 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none">• 20.864.417,18 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• Potenziare la competitività;• Aumentare la qualità;• superare il gap dovuto alla localizzazione sfavorevole;

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Latte di bufale

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• Bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (UE) 429/2016 e dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134;• Capo identificato e iscritto in BDN;• rispetto condizionalità rafforzata.
Specifiche allevamento	allevamento iscritto al sistema Classyfarm nell'anno di domanda in questione
Sostegno	Pagamento aggiuntivo al sostegno di base: <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 29,77 €/ha;• Importo massimo 36,46 €/ha;• Importo unitario previsto: 32,70 €/ha
Budget annuale	3.174.967,00 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• mantenere gli attuali livelli produttivi• evitare rischi di abbandono degli allevamenti.• contrastare il calo della redditività• potenziamento della competitività del settore

SOSTEGNO ACCOPPIATO: ZOOTECNIA

SETTORE CARNE BOVINA	%	AMMONTARE	€ a capo (stima)
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	12%	37.192.248,44	118,22
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	4%	7.710.450,35	70,67
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	1%	3.175.115,90	38,98
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi e aderenti a sistemi di etichettatura o IGP ovvero allevati per almeno dodici mesi	30%	64.408.439,52	57,51
Accoppiato settore carne bovina	52%	112.486.254	
ACCOPPIATO MISURE ZOOTECNIA	42%	218.172.595	

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Vacche nutrici 1° livello

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto

Descrizione

Ammissibilità al premio

- **Vacche nutrici** di età superiore ai **20 mesi** che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (UE) 429/2016 e dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134;
- Capo registrato e individuato in **BDN**;
- **ISCRITTE** nei libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine;
- rispetto **condizionalità rafforzata**.

Sostegno

- Pagamento aggiuntivo al sostegno di base (non cumulabile con livello 2, con S.A latte e S.A capi bocini macellati):
- Importo minimo 93,71 €/ha;
 - Importo massimo 135,36 €/ha;
 - Importo unitario previsto: **118,22 €/ha**

Budget annuale

37.192.248,44 €

Obiettivi

- Sostenere il reddito degli allevamenti di bovini da carne;
- Rafforzare il ruolo delle certificazioni ;
- Incrementare il livello di benessere degli animali e la biosicurezza;
- Favorire un modello di allevamento più sostenibile e etico;
- Favorire l'ammmodernamento delle strutture produttive
- Favorire lo sviluppo della linea vacca-vitello;
- Favorire l'aggregazione tra gli operatori della filiera;
- Favorire processi di integrazione, tra gli attori della filiera;
- Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Vacche nutrici 1 - Razze

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Razze
individuate
da carne o
a duplice
attitudine

Ente selezionatore	Razza iscritte a LLGG
Anarb	Bruna
	Agerolese
	Burlina
	Cabannina
	Cinisara
	Modicana - Siciliana
	Pezzata Rossa d'Oropa
Anabic	Marchigiana
	Romagnola
	Chianina
	Maremmiana
	Podolica
Anaborapi	Piemontese
Anaborava	Valdostana Pezzata Rossa
	Valdostana Pezzata Nera
	Valdostana Castana
Anagra	Razza Grigio Alpina
	Pinzgauer
	Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà
Anapri	Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Vacche nutrici 1 - Razze

Razze
individuate
da carne o
a duplice
attitudine

Ente selezionatore	Razza iscritte a LLGG
Anare	Rendena
Anaborare	Modenese - Bianca Val Padana Varzese-Ottonese-Tortonese
Anacli	Charolaise
	Limousine
	Aberdeen-Angus
	Calvana
	Garfagnina
	Sarda
	Sardo Bruna
	Sardo Modicana
	Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana
	Pontremolese
	Blonde d'Aquitaine
	Highland
	Angler
	Aubrac
	Beefmaster
	Dexter
Salers	
Wagyu	

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Vacche nutrici 1° livello

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• Vacche nutrici di età superiore ai 20 mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (UE) 429/2016 e dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134;• Capo registrato e individuato in BDN;• NON ISCRITTE nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti nella BDN non individuati come allevamenti da latte.• rispetto condizionalità rafforzata.
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base (non cumulabile con livello 1, con S.A latte e S.A capi bocini macellati):</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 65,55 €/ha;• Importo massimo 83,62 €/ha;• Importo unitario previsto: 70,67 €/ha
Budget annuale	7.710.450,35 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• Sostenere il reddito degli allevamenti di bovini da carne;• Rafforzare il ruolo delle certificazioni ;• Incrementare il livello di benessere degli animali e la biosicurezza;• Favorire un modello di allevamento più sostenibile e etico;• Favorire l'ammodernamento delle strutture produttive• Favorire lo sviluppo della linea vacca-vitello;• Favorire l'aggregazione tra gli operatori della filiera;• Favorire processi di integrazione, tra gli attori della filiera;• Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Bovini macellati, età 12 - 24 mesi (1° Livello)

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (UE) 429/2016 e dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134;• Iscrizione Capo BDN (dal momento dell'inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi)• Codici di allevamento iscritti a ClassyFarm (con deroga per gli allevamenti montani);• allevati per almeno 6 mesi prima della macellazione;• conformi alla condizionalità rafforzata
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base (non cumulabile con livello 2, con S.A latte e S.A vacche nutrici):</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 35,98 €/ha;• Importo massimo 47,97 €/ha;• Importo unitario previsto: 38,98 €/ha
Budget annuale	3.175.115,90 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• Sostenere il reddito degli allevamenti di bovini da carne;• Rafforzare il ruolo delle certificazioni ;• Incrementare il livello di benessere degli animali e la biosicurezza;• Favorire un modello di allevamento più sostenibile e etico;• Favorire l'ammmodernamento delle strutture produttive• Favorire lo sviluppo della linea vacca-vitello;• Favorire l'aggregazione tra gli operatori della filiera;• Favorire processi di integrazione, tra gli attori della filiera;• Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Bovini macellati, età 12 - 24 mesi (2° Livello)

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000, dal regolamento (UE) 429/2016 e dal d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134;• Iscrizione Capo BDN (dal momento dell'inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi);• conformi alla condizionalità rafforzata;• Codici di allevamento iscritti a ClassyFarm (con deroga per gli allevamenti montani);• allevati in azienda per almeno 12 mesi prima della macellazione• allevati in azienda per almeno 6 mesi prima della macellazione e che rispetto una delle seguenti condizioni:<ol style="list-style-type: none">1. <i>certificati DOP/IGP</i>2. <i>aderenti a SQN</i>3. <i>allevati in aziende aderenti a OP riconosciute</i>4. <i>aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti</i>.
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base (non cumulabile con livello 2, con S.A latte e S.A vacche nutrici):</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 54,89 €/ha;• Importo massimo 60,12 €/ha;• Importo unitario previsto: 57,51 €/ha
Budget annuale	64.408.439,52 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• Sostenere il reddito degli allevamenti di bovini da carne;• Rafforzare il ruolo delle certificazioni ;• Incrementare il livello di benessere degli animali e la biosicurezza;• Favorire un modello di allevamento più sostenibile e etico;• Favorire l'ammmodernamento delle strutture produttive• Favorire lo sviluppo della linea vacca-vitello;• Favorire l'aggregazione tra gli operatori della filiera;• Favorire processi di integrazione, tra gli attori della filiera;• Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese

SOSTEGNO ACCOPPIATO: ZOOTECNIA

SETTORE CARNE OVINA	%	AMMONTARE	€ a capo (stima)
Agnelle da rimonta	4%	7.710.635,00	23,09
Capi ovini e caprini macellati IG (Dop e Igp)	2%	5.442.801,00	5,91
Accoppiato settore ovini	6%	13.153.436	
ACCOPPIATO MISURE ZOOTECNIA	42%	218.172.595	

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Agnelle da rimonta

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">L'intervento è rivolto alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, del regolamento (UE) 429/2016 e del d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134.le agnelle facenti parte della quota di rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alle encefalopatia spongiforme scrapie, e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie;
Quota rimonta	<p>Considerando un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, la quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il 75% delle agnelle in quota di rimonta, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;b) il 35% delle agnelle in quota di rimonta, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).
Esclusione	<p>L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.</p> <p>Gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello inferiore.</p>
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base (non cumulabile con S.A. ovicaprini macellati IIGG) :</p> <ul style="list-style-type: none">Importo minimo 21,63€/ha;Importo massimo 24,87 €/ha;Importo unitario previsto: 23,09 €/ha
Budget annuale	7.710.635,00 €
Obiettivi	favorire il miglioramento della gestione sanitaria del gregge e successivo contenimento delle spese veterinarie che porta ad un miglioramento della redditività

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Ovini e caprini macellati

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	Capi ovicaprini macellati e certificati IIGG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, del regolamento (UE) 429/2016 e del d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134; Età inferiore a 12 mesi, destinati alla produzione di carne ovi-caprina IIGG.
Quota rimonta	Considerando un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, la quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue: a) il 75% delle agnelle in quota di rimonta, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto; b) il 35% delle agnelle in quota di rimonta, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).
Esclusione	L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello inferiore.
Sostegno	Pagamento aggiuntivo al sostegno di base (non cumulabile con S.A. Agnelle da rimont): <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 5,63 €/ha;• Importo massimo 6,14 €/ha;• Importo unitario previsto: 5,91 €/ha
Budget annuale	5.442.801,00 €
Obiettivi	Miglioramento della qualità delle produzioni

SETTORI	%	AMMONTARE	€/ha (stima)
Grano Duro (centro-sud)	29,83	91.356.852	93,5
Protoleaginose (girasole e colza)	4,16	12.726.328	101,00
Agrumi	5,19	15.907.910	150,85
Riso	24,19	74.085.407	336,46
Barbabietola	6,53	19.998.515	657,93
Pomodoro da trasformazione	3,41	10.453.769	173,64
Olio Dop e Igp	3,86	11.817.304	116,97
ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE	77,17	236.346.085	-
COLTURE PROTEICHE	%	AMMONTARE	€/ha (stima)
Soia	10	30.766.946	136,32
Leguminose	13	39.157.931	40,04
ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE (Proteiche)	23	69.924.877	
TOTALE ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE	58	306.270.962	

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Frumento Duro

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ambito di applicazione territoriale	Centro-sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche)
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• ettaro di superficie a frumento duro, seminato, coltivato e mantenuto fino a maturazione piena delle cariossidi,• coerente con gli obblighi della condizionalità rafforzata,• è richiesta dal 2024 semente della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo (le aziende BIO possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato).
Sostegno	Pagamento aggiuntivo al sostegno di base <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 84,15 €/ha,• Importo massimo 102,86 €/ha,• Importo unitario previsto: 93,5 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none">• 91.356.852 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• contrastare la perdita di superfici e di produzione,• riduzione del divario di redditività rispetto al totale delle aziende agricole,• mitigazione del rischio di abbandono dei terreni nelle aree marginali,• rispondere alle esigenze di rafforzamento della competitività del settore frumento duro nelle regioni del Centro-Sud,• salvaguardare la filiera grano duro.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Riso

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• ettaro di superficie a riso, seminato, coltivato e mantenuto fino a maturazione piena delle cariossidi,• coerente con gli obblighi della condizionalità rafforzata,• è richiesta dal 2024 semente della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo (le aziende BIO possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato).
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 302,81 €/ha,• Importo massimo 370,11 €/ha,• Importo unitario previsto: 336,46 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none">• 74.085.407 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• favorire il miglioramento della competitività del settore• Favorire la posizione degli agricoltori nella catena del valore, con il rafforzamento dei rapporti di filiera, attraverso relazioni contrattuali stabili ed eque tra i produttori agricoli e l'industria.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Barbabietola da zucchero

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• ettaro di superficie a riso, seminato, coltivato e mantenuto fino a maturazione piena delle radici,• coerente con gli obblighi della condizionalità rafforzata,• impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera (che vanno allegati alla domanda unica).• è richiesta dal 2024 semente della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo (le aziende BIO possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato).
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 592,14 €/ha,• Importo massimo 723,72 €/ha,• Importo unitario previsto: 657,93 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none">• 19.998.515 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• favorire il miglioramento della competitività del settore,• Favorire la posizione degli agricoltori nella catena del valore, con il rafforzamento dei rapporti di filiera, attraverso relazioni contrattuali stabili ed eque tra i produttori agricoli e l'industria.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Pomodoro da trasformazione

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• ettaro di superficie a pomodoro, seminato, coltivato e mantenuto fino a maturazione piena dei pomodori,• coerente con gli obblighi della condizionalità rafforzata,• impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'OP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;• è richiesto materiale di propagazione certificato dal 2024, appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo (le aziende BIO possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato).
Specifiche sui contratti di fornitura	<ol style="list-style-type: none">1. Devono essere depositati, a cura della OP, presso l'organismo di coordinamento entro il termine ultimo di presentazione della domanda e il produttore associato allega alla domanda l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.2. I contratti devono essere informatizzati a cura dell'OP di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.3. Il produttore allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 156,28 €/ha,• Importo massimo 191,00 €/ha,• Importo unitario previsto: 173,64 €/ha
Budget annuale	10.453.769,00 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• favorire il miglioramento della competitività del settore,• Favorire la posizione degli agricoltori nella catena del valore, rafforzando i rapporti di filiera, con relazioni contrattuali stabili ed eque tra i produttori agricoli e l'industria, tramite un OP.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Oleaginose

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• ettaro di superficie di oleaginose (in particolare girasole e colza, eccetto la soia), seminato, coltivato e mantenuto fino a maturazione piena dei semi,• coerente con gli obblighi della condizionalità rafforzata,• impegnata nei contratti con industria di trasformazione, sementiera o mangimistica (da allegare alla domanda unica),• è richiesta dal 2024 semente della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo (le aziende BIO possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato).
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 90,90 €/ha,• Importo massimo 111,10 €/ha,• Importo unitario previsto: 101,00 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none">• 12.726.328 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• favorire il miglioramento della competitività del settore,• Favorire la posizione degli agricoltori nella catena del valore, con il rafforzamento dei rapporti di filiera, attraverso relazioni contrattuali stabili ed eque tra i produttori agricoli e l'industria.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Agrumi

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• Superfici investite ad agrumeti specializzati coltivate secondo le ordinarie condizioni di coltivazione;• agricoltori che aderiscono ad OP riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, o a sistemi di qualità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
Specifiche sui contratti di fornitura	<ol style="list-style-type: none">1. Devono essere depositati, a cura della OP, presso l'organismo di coordinamento entro il termine ultimo di presentazione della domanda e il produttore associato allega alla domanda «Unica» l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione o l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione IGG;2. Gli organismi di controllo delle IGG e le OP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli IGG o agli impegni di conferimento, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.3. I contratti devono essere informatizzati a cura dell'OP di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento;
Sostegno	Pagamento aggiuntivo al sostegno di base <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 135,77 €/ha,• Importo massimo 397,70 €/ha,• Importo unitario previsto: 150,85 €/ha
Budget annuale	15.907.910 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• sostenere la redditività delle aziende agrumicole• favorire il miglioramento della competitività del settore,• Favorire la posizione degli agricoltori nella catena del valore e l'aggregazione dell'offerta tramite le OP e certificazione IGG.

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	superfici olivicole incluse nei sistemi di qualità ai sensi IIGG del regolamento (UE) n. 1151/2012 da agricoltori in regola con la tenuta dei registri (di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013).
Specifiche su Qualità	<ol style="list-style-type: none">1. I richiedenti l'aiuto devono essere in possesso di documentazione attestante la destinazione delle olive alla produzione di olio IIGG,2. il beneficiario deve dimostrare che la produzione di olio di oliva è ottenuta dalle superfici sottoposte ad un piano di controllo IIGG, indicando in domanda "UNICA" l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione IIGG.3. Gli organismi di controllo delle IIGG comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli, secondo i termini e le modalità organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.
Sostegno	Pagamento aggiuntivo al sostegno di base <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 105,27 €/ha,• Importo massimo 128,67 €/ha,• Importo unitario previsto: 116,97 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none">• 11.817.304,00 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• recuperare il potenziale produttivo,• sostenere la redditività degli olivicoltori• favorire il miglioramento della competitività del settore,• aumentare l'incidenza della produzione di prodotti a IG (DOP e IGP) sul totale prodotto e promuovere l'adesione a regimi di qualità (SQNPI e BIO e altri regimi di qualità nazionali).

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Soia

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto	Descrizione
Ammissibilità al premio	<ul style="list-style-type: none">• ettaro di superficie a soia, seminato, coltivato e mantenuto fino a maturazione piena dei frutti e dei semi.• coerente con gli obblighi della condizionalità rafforzata,• è richiesta dal 2024 semente della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo (le aziende BIO possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Sostegno	<p>Pagamento aggiuntivo al sostegno di base</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo minimo 122,69 €/ha,• Importo massimo 149,95 €/ha,• Importo unitario previsto: 136,32 €/ha
Budget annuale	<ul style="list-style-type: none">• 30.766.946 €
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• supportare il reddito degli agricoltori,• favorire il miglioramento del livello di specializzazione produttiva e di know-how,• incentivare l'integrazione tra la fase agricola e il settore industriale),• pianificare lo sviluppo e l'efficientamento di infrastrutture adeguate alla gestione e commercializzazione del prodotto.

L'intervento fa parte della strategia nazionale a favore della produzione di proteine vegetali.

SOSTEGNO ACCOPPIATO: Leguminose eccetto soia

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI

Contenuto

Descrizione

Ammissibilità al premio

- ettaro di superficie a leguminose da **granella ed erbai annuali di sole leguminose**, eccetto la soia, coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla **maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai**;
- coerente con gli obblighi della **condizionalità rafforzata**.

Lista esemplificativa e non esaustiva riportata dall'ISTAT

- **Leguminose**: pisello proteico, pisello da granella, fagiolo da granella e fagiolino, fava da granella per alimentazione umana e animale, lupino dolce, lenticchia, cece, lupinella, sulla;
- **erbai monofiti** (unica essenza) di una sola specie leguminosa;
- **erbai polifiti annuali** (si tratta di specie diverse di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie quali poligonacee, crucifere, ecc., purchè le leguminose restino predominanti **51%**).

Sostegno

- Pagamento aggiuntivo al sostegno di base:
- Importo minimo 29,00 €/ha;
 - Importo massimo 44,04 €/ha;
 - Importo unitario previsto: **40,04 €/ha**


Budget annuale

- 39.157.931 €


Obiettivi

- supportare il reddito degli agricoltori,
- favorire il miglioramento del livello di specializzazione produttiva e di know-how,
- incentivare l'integrazione tra la fase agricola e il settore industriale),
- pianificare lo sviluppo e l'efficientamento di infrastrutture adeguate alla gestione e commercializzazione del prodotto.


AZIENDA CON TITOLI CON VALORE BASSO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)




AZIENDA CON TITOLI CON VALORE MEDIO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)



AZIENDA CON TITOLI CON VALORE ALTO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)




AZIENDA PREVALENTEMENTE MAIDICOLA (superficie ammissibile: 200 ettari)




AZIENDA CON GRANO DURO E GIRASOLE (euro/ha)

(superficie ammissibile: 50 grano e 50 girasole)




AZIENDA CON GRANO DURO E GIRASOLE (euro/ha)


(superficie ammissibile: 10 grano e 10 girasole)




AZIENDA CON GIOVANE (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)



AZIENDA CON GIOVANE E ACCOPPIATO (euro/ha) (superficie ammissibile: 45 ettari)




AZIENDA CON GRANO DURO E LEGUMINOSE (euro/ha) (superficie ammissibile: 100 ettari)




AZIENDA A TABACCO (euro/ha)


(superficie ammissibile: 60 ettari)



AZIENDA CON OLIVETO NEL SALENTO (euro/ha) (superficie ammissibile: 10 ettari, non Dop)




AZIENDA CON OLIVETO IN TOSCANA (euro/ha) (superficie ammissibile: 10 ettari, Dop)




AZIENDA CON OLIVETO A BARI (euro/ha)


(superficie ammissibile: 60 ettari, superintensivo, non Dop)




AZIENDA CON GRANO DURO E LEGUMINOSE (euro/ha) (superficie ammissibile: 100 ettari)




AZIENDA CON 400 bovini da ingrasso (euro/azienda) (superficie ammissibile: 30 ettari)



AZIENDA CON 1000 bovini da ingrasso (euro/ha) (superficie ammissibile: 200 ettari)



AZIENDA CON 60 vacche nutrici razze IT (euro/ha) (superficie ammissibile: 200 ettari)



- La soglia minima per ricevere i pagamenti diretti è pari a **300 €**.
- è stata determinata in base alla media dei pagamenti diretti per ettaro (pari a circa 350 €/ha).
- Poiché per il sostegno di base per la sostenibilità viene assicurato con la convergenza interna il raggiungimento dell'85% del valore medio dei diritti all'aiuto al 2026, la soglia è stata ridotta per tenere conto di questa gradualità.

CAPPING E DEGRESSIVITA' (1)

- Secondo il Reg. Ue 2021/2115, gli Stati membri possono prevedere la degressività e il capping per gli agricoltori che:
- ricevono un ammontare di pagamenti diretti superiore a 60.000 euro, dopo aver detratto il costo del lavoro;
 - il taglio è graduale e suddiviso per i seguenti scaglioni

Detrazione	DA (euro)	A (euro)
0%	0	60.000
fino all'85%	60.000	100.000
-100%	>100.000	

Ogni SM, nel proprio PSP, può fissare scaglioni supplementari superiori a 60.000 euro e specificare le percentuali di riduzione.

CAPPING E DEGRESSIVITA' (2)

- **L'applicazione della degressività e del capping è volontaria per gli Stati membri.**
- **Il PSP non prevede l'applicazione della degressività e del capping.**



- L'attività agricola minima consiste nello **svolgimento** da parte dell' agricoltore **di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.**
- Almeno uno dei seguenti requisiti per essere Agricoltore Attivo:
 - a) agricoltori che nell' anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto **pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro;**
 - b) iscrizione nella sezione speciale del **registro delle imprese** come impresa agricola attiva o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto;
 - c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (**INPS**) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - d) possesso della **partita IVA attiva in campo agricolo**, con dichiarazione annuale IVA relativa all' anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell' attività agricola.

AGRICOLTORE ATTIVO IN ITALIA

UN AGRICOLTORE È ATTIVO IN UNO DEI SEGUENTI CASI:

<ul style="list-style-type: none"> • Zone montane e/o svantaggiate; • Agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda 	<p>Altre zone</p>
Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell'anno precedente	Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell'anno precedente
Iscrizione all'INPS, come IAP, CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri	Iscrizione all'INPS, come IAP, CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri
Agricoltore in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.	Agricoltore in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda.

- Per le aziende con un volume di affari non superiore a 7.000 euro non sussiste più l'obbligo di presentare né la dichiarazione annuale IVA né la comunicazione polivalente (legge 96/2018).
- tuttavia sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
- conseguentemente, le aziende che intendono avvalersi dell'esenzione, per soddisfare il requisito di agricoltore in attività, devono depositare **idonea documentazione** e precisamente i seguenti due documenti:
 1. **dichiarazione sostitutiva**, con la quale l'agricoltore dichiara di essersi avvalso dell'**esenzione** dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all'anno precedente;
 2. **fatture** e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta dal soggetto. L'attività agricola può riguardare sia la produzione che il mantenimento della superficie.

I SOSTEGNI SETTORIALI



INTERVENTI SETTORIALI



- a) settore dei **prodotti ortofrutticoli**;
- b) settore dei **prodotti dell'apicoltura**;
- c) settore **vitivinicolo**;
- d) settore del **luppolo**;
- e) settore **dell'olio d'oliva** e delle **olive da tavola**;
- f) **altri settori**:
 - **settore pataticolo** (6 milioni di euro).



- a) Conferma strumenti dell'ex-OCM vino;
- b) Proroga delle autorizzazione all'impianto al 2045

SVILUPPO RURALE

A.D. 1308
unipg

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI E AMBIENTALI




LO SVILUPPO RURALE NEL PSP ITALIA

Il PSN PAC 2023-2027 Italia programma per lo sviluppo rurale «**interventi nazionali con specifiche regionali**».

Dal PSR al CSR




RIPARTIZIONE SPESA PUBBLICA REGIONALE



SVILUPPO RURALE

20 MISURE (2014-2022)

- M.1: Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione.
- M.2: Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole.
- M.3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- M.4: Investimenti ed immobilizzazioni.
- M.5: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato.
- M.6: Sviluppo aziende agricole.
- M.7: Servizi di base e rinnovamento villaggi.
- M.8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento redditività foreste.
- M.9: Costituzione di associazioni di produttori
- M.10: Pagamenti agro-climatici- ambientali
- M.11: Agricoltura biologica.
- M.12: Natura 2000 e direttiva quadro acque.
- M.13: Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- M.14: Benessere degli animali.
- M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta.
- M.16: Cooperazione.
- M.17: Gestione del Rischio
- M.19: Sviluppo Rurale CLLD - Leader
- M.20: Assistenza Tecnica.
- M.21: Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19



8 GRUPPI DI INTERVENTI (2023-2027)

- A) Pagamenti per Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione.
- B) pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici;
- C) pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di determinati requisiti obbligatori
- D) investimenti;
- E) insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali;
- F) strumenti di gestione del rischio;
- G) cooperazione;
- H) scambio di conoscenze e informazioni.

- **Dalle 21 “misure” agli 8 “tipi di interventi”.**
- I tipi di interventi contemplati sono i seguenti:
 - a) **gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;**
 - b) **i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici**
 - c) **gli svantaggi territoriali specifici** derivanti da determinati requisiti obbligatori;
 - d) **gli investimenti;**
 - e) **l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali;**
 - f) **gli strumenti per la gestione del rischio;**
 - g) **la cooperazione (PEI AGRI, LEADER);**
 - h) **lo scambio di conoscenze e l’informazione.**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A): IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE

Codice	Intervento
SRA01 – ACA 1	produzione integrata
SRA02 – ACA 2	impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
SRA03 – ACA 3	tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA04 – ACA 4	apporto di sostanza organica nei suoli
SRA05 – ACA 5	inerbimento colture arboree
SRA06 – ACA 6	cover crops
SRA07 – ACA 7	conversione seminativi a prati e pascoli
SRA08 – ACA 8	gestione prati e pascoli permanenti
SRA09 – ACA 9	impegni gestione habitat natura 2000
SRA10 – ACA 10	supporto alla gestione di investimenti non produttivi
SRA11 – ACA 11	gestione attiva infrastrutture ecologiche
SRA12 – ACA 12	colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
SRA13 – ACA 13	impegni specifici gestione effluenti zootecnici
SRA14 – ACA 14	allevatori custodi dell'agrobiodiversità
SRA15 – ACA 15	agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
SRA16 – ACA 16	conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A): IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE

Codice	Intervento
SRA17 – ACA 17	impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
SRA18 – ACA 18	impegni per l'apicoltura
SRA19 – ACA 19	riduzione impiego fitofarmaci
SRA20 – ACA 20	impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
SRA21 – ACA 21	impegni specifici di gestione dei residui
SRA22 – ACA 22	impegni specifici risaie
SRA23 – ACA 23	impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
SRA24 – ACA 24	pratiche agricoltura di precisione
SRA25 – ACA 25	tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
SRA26 – ACA 26	ritiro seminativi dalla produzione
SRA27	pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
SRA28	sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
SRA29	pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
SRA30	benessere animale
SRA31	sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO B): VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI

Codice	Intervento
SRB01	sostegno zone con svantaggi naturali montagna
SRB02	sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
SRB03	sostegno zone con vincoli specifici

TIPOLOGIA DI INTERVENTO C): SVANTAGGI TERRITORIALI SPECIFICI DERIVANTI DA DETERMINATI REQUISITI OBBLIGATORI

Codice	Intervento
SRC01	pagamento compensativo zone agricole natura 2000
SRC02	pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
SRC03	pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici

TIPOLOGIA DI INTERVENTO D): INVESTIMENTI

Codice	Intervento
SRD01	investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRD02	investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
SRD03	investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
SRD04	investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
SRD05	impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
SRD06	investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
SRD07	investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
SRD08	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
SRD09	investimenti non produttivi nelle aree rurali
SRD10	impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli
SRD11	investimenti non produttivi forestali
SRD12	investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
SRD13	investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD14	investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
SRD15	investimenti produttivi forestali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E): INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI E L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE RURALI

Codice	Intervento
SRE01	insediamento giovani agricoltori
SRE02	insediamento nuovi agricoltori
SRE03	avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura
SRE04	start up non agricole

TIPOLOGIA DI INTERVENTO F): GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Codice	Intervento
SRF01	assicurazioni agevolate
SRF02	fondi mutualità danni
SRF03	fondi mutualità reddito
SRF04	fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici

TIPOLOGIA DI INTERVENTO G): COOPERAZIONE

Codice	Intervento
SRG01	sostegno gruppi operativi PEI AGRICOLI
SRG02	costituzione organizzazioni di produttori
SRG03	partecipazione a regimi di qualità
SRG04	cooperazione per il ricambio generazionale
SRG05 - supporto preparatorio LEADER	sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale
SRG06 - LEADER	attuazione strategie di sviluppo locale
SRG07	cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
SRG08	sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
SRG09	cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
SRG10	promozione dei prodotti di qualità

TIPOLOGIA DI INTERVENTO H): SCAMBIO DI CONOSCENZE E L'INFORMAZIONE.

Codice	Intervento
SRH01	erogazione servizi di consulenza
SRH02	formazione dei consulenti
SRH03	formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
SRH04	azioni di informazione
SRH05	azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali
SRH06	servizi di back office per l'AKIS



Grazie per l'attenzione

Prof. Angelo Frascarelli